



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **12253/2019**

Il Giudice dott. Mariarosa Pipponzi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/11/2019,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti ed i documenti di parte;

Ritenuta la propria competenza;

RILEVATO CHE

cittadino ghanese, nato in Ghana a I , il
01.05.1991, ha proposto azione cautelare chiedendo che il Giudice Ordinasse alla Questura di Bergamo – Ufficio Immigrazione di procedere all'immediata formalizzazione della domanda (reiterata) di protezione internazionale;

Riferisce il ricorrente di aver inutilmente tentato di ottenere un appuntamento per espletare siffatto adempimento evidenziando: di essersi presentato, secondo le indicazioni fornite dalla Questura stessa, in ufficio per formalizzare la domanda; di non aver potuto procedere in quanto la domanda era stata rifiutata; di essere stato trattenuto presso la Questura; di essere stato destinatario di un provvedimento del di espulsione del Prefetto, emesso e notificato in pari data, e del pedissequo ordine di allontanamento del Questore;

- il ricorrente, per quanto concerne il *fumus boni juris*, ha sostenuto di aver diritto a presentare la domanda reiterata presso la Questura di Bergamo soggetto competente a ricevere la domanda ;



- il ricorrente, quanto al *periculum in mora*, ha sottolineato che l'impossibilità di formalizzare la richiesta di protezione internazionale ha determinato la notifica del decreto di espulsione nei suoi confronti precludendogli, fra l'altro, anche la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato, con la cooperativa Megaride soc. coop già instaurato ;

il Ministero dell'Interno, costituitosi tempestivamente in giudizio, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso “*in ragione della totale assenza di formulazione di domanda di merito circa la sussistenza di eventuale diritto, in alcun modo rappresentato*” e contestando comunque la sussistenza dei presupposti per le emanazione del provvedimento in via di urgenza ;

OSSERVA

L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte convenuta è infondata e va respinta . Infatti la legge n.80/2005 ha mutato i co.6 e 7 dell'art.669-octies prevedendo che il provvedimento d'urgenza (come gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito) emanato prima della causa di merito conservi efficacia anche se la causa non sia instaurata o successivamente alla sua instaurazione si estingua. Pertanto attualmente è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso ex art. 700 cpc che il rimedio richiesto in via provvisoria sia ritagliato, in chiave anticipatoria, sulla funzione che la pronuncia di merito sarà chiamata a esprimere, fattispecie che si è verificata nella presente vicenda in cui la richiesta formulata –cioè la possibilità di esercitare il diritto di formalizzare la domanda reiterata di protezione internazionale – è stata svolta in via di urgenza stante il provvedimento di espulsione nel frattempo intervenuto.

Quanto alle circostanze di fatto:

a) è stata prodotta in atti la comunicazione via pec del legale del ricorrente in data 18 marzo 2019 (ved allegato fascicolo ricorrente) con cui era stata fatta richiesta di appuntamento per presentare la domanda reiterata di protezione internazionale e della risposta, pure trasmessa a mezzo pec, della Questura di Bergamo, ove si precisava che il richiedente avrebbe potuto presentarsi negli orari di ufficio per espletare tale incombenza (ved allegato fascicolo ricorrente pec del 17 aprile 2019) ;

b) in data 2 maggio 2019 al ricorrente è stato notificato, presso gli uffici della Questura, il provvedimento di espulsione e non è stato contestato, dalla parte convenuta, che egli si fosse



recato spontaneamente in Questura per poter formalizzare la sua domanda di protezione e che ivi fosse stato trattenuto in attesa della emissione e notifica del provvedimento espulsivo;

c) il provvedimento di espulsione è stato opposto avanti al Giudice di Pace di Bergamo.

In diritto va premesso che:

a) la domanda reiterata è, ai sensi dell'art. 33 dir. 32\2013, *domanda inammissibile* ma, per deciderne l'inammissibilità, la stessa deve essere "*sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame della eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale*" (cfr. art 40, 2° comma dir 32\2013) e, solo ove emergano elementi o risultanze nuovi (non fatti valere dal richiedente, "*senza alcuna colpa*", nel procedimento precedente), la domanda è sottoposta *a ulteriore esame* ;

b) gli Stati membri (ex articolo 41 dir. citata) possono ammettere una deroga al diritto di rimanere nel territorio "*in caso di domanda reiterata*" quando il richiedente abbia presentato una prima domanda reiterata. *che non è ulteriormente esaminata* ai sensi dell'art. 40 comma 5, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dallo Stato membro;

c) la deroga è ammessa "*solo se l'autorità accertante ritenga che la decisione di rimpatrio non comporti il 'refoulement' diretto od indiretto in violazione degli obblighi incombenti allo Stato membro a livello internazionale e dell'Unione*";

L'articolo 3 del d. Lvo 25\2008 - che recepiva la precedente direttiva 85\2005 - *stabilisce che "le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale"* la cui struttura e articolazione ricevono più dettagliata definizione dal successivo articolo 4.

Il secondo comma dell'art. 3 del D.Lvo 25\2008 stabilisce che l'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono (unicamente) *competenti a ricevere la domanda di protezione internazionale* secondo le procedure prescritte dall'art. 26, mentre il successivo articolo 27 disegna *la procedura per l'esame delle domande svolto dalle Commissioni Territoriali.*

Dalla lettura comparata di tali disposizioni non si rilevano eccezioni alla competenza generale delle Commissioni Territoriali quale unico '*ente accertatore*' delle domande di



protezione internazionale, neppure avuto riguardo alla disciplina dell'esame delle domande reiterate né, per legge, la domanda reiterata di protezione internazionale ha modalità concrete differenti di presentazione, rispetto a quella ordinaria, di talché al momento della presentazione negli uffici della Questura doveva essere sin da subito formalizzata.

Del pari evidente è la presenza del requisito del *periculum in mora*, atteso che il ricorrente ha ricevuto un provvedimento di espulsione (peraltro approfittando della sua presenza negli uffici della Questura).

Alla luce di quanto sopra esposto deve essere affermato il conseguente diritto del ricorrente di presentare reiterata istanza di protezione internazionale.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti stante la novità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

dichiara il diritto di _____, nato in Ghana a _____, il _____, a formulare istanza reiterata di protezione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 25/2008 ed ordina alla Questura di Bergamo –Ufficio Immigrazione di consentire al ricorrente di procedere all'immediata formalizzazione della domanda reiterata di protezione internazionale;

Spese compensate.

Si comunichi alle parti presso i procuratori costituiti.

Brescia, 30 gennaio 2020

Il giudice

Dott. Mariarosa Pipponzi

